REGOLAMENTO (CEE) N. 2284/69 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 2186/69 relativo ad un'asta permanente per latte scremato in polvere venduto dagli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese ed esportato verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2186/69 della Commissione, del 7 novembre 1969, relativo ad un'asta permanente per latte scremato in polvere venduto dagli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese ed esportato verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati (3), prevede un'asta per il latte scremato in polvere prodotto da almeno 18 mesi ;

considerando che alcuni degli organismi d'intervento summenzionati non dispongono attualmente di latte scremato in polvere di detta età ; che occorre pertanto prevedere che tali organismi d'intervento procedano all'asta in questione solo a decorrere dalla data in cui il latte scremato in polvere da essi detenuto osserva le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2186/69 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2186/69 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Per la prima asta particolare il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 di martedí, 18 novembre 1969. Tuttavia, per gli organismi d'intervento il cui latte scremato in polvere non osserva ancora, a tale data, le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il primo termine per la presentazione delle offerte scade il martedí in cui sono osservate le suddette condizioni.

Per le successive aste particolari, il termine per la presentazione delle offerte scade il martedí di ogni settimana alle ore 12.

Se il martedí è giorno festivo, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo al martedí. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 13.